

PROGETTO CERVO

**PIANO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL CERVO
NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO TRENTO**

VOLUME III ALLEGATI



2022

PIANO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL CERVO NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO TRENINO

ALL'INTERNO DELL'UNITA' DI GESTIONE VAL DI SOLE – PN STELVIO

VOLUME III - ALLEGATI

A cura di Luca Pedrotti* e Marta Gandolfi**

Hanno collaborato:

Fabio Angeli#
Bruno Antolini
Mauro Baggia#
Ivan Callovi**
Dorino Moreschini**

* Parco Nazionale dello Stelvio - Ersaf Lombardia

** Parco Nazionale dello Stelvio Trentino

Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento

Con il contributo di:

Associazione Cacciatori Trentini

Servizio Faunistico della Provincia Autonoma di Trento

Luglio 2022

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Rilevamento morso da cervo alla rinnovazione forestale - MODULO 1

ALLEGATO 2: Rilevamento morso da cervo alla rinnovazione forestale – MODULO 2

ALLEGATO 3: Rilevamento morso da cervo alla rinnovazione forestale – MODULO SOSTITUTIVO

ALLEGATO 4: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI PER DANNI ARRECATI DAGLI UNGULATI SELVATICI

ALLEGATO 5: Delibera della Giunta Provinciale n. 739 del 12 maggio 2017

ALLEGATO 6: Delibera della Giunta Provinciale n. 57 del 24 gennaio 2020

ALLEGATO 7: Progetto “Cascate Trofiche” – schema logico

ALLEGATO 8: Progetto per la valorizzazione turistica del bramito nel settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio

ALLEGATO 9: Dettaglio dei costi stimati e delle necessità minime per la predisposizione di un Centro di Lavorazione Selvaggina (CLS) ex-novo a norma CE

ALLEGATO 10: SCHEDA DI RILEVAMENTO BIOMETRICO (in controllo)

**ALLEGATO 1 - Rilevamento morso da cervo alla rinnovazione forestale -
MODULO 1**

MODULO 1

INDICAZIONI GENERALI :

Quadrante n° : ____

Stazione forestale : _____

Coordinate del punto : Ordinate (Nord) 5 . 1 ____ . ____
(UTM 32N WGS84) Ascisse (Est) 6 ____ . ____

Anno del rilievo : 20 ____ ;

1 Rilievo effettuato
nella stessa zona
di rinnovazione
campionata nel
1998

2 Rilievo effettuato in un'altra
area di rinnovazione nello
stesso quadrante

Comune : _____

INDICAZIONI SULLA SUPERFICIE DI RINNOVAZIONE :

Estensione : ____, __ ha ; Tipo di rinnov. : 1 Naturale 2 Artificiale 3 Combinata

Protezione dal morso : 0 Assente 1 Presente Tipo di protez. : _____

Pascolo nel bosco : 0 Assente 1 Debole 2 Forte 3 Molto forte

Tipo di pascolo : 0 1 Bovino 0 1 Ovino 0 1 Caprino 0 1 Equino

STRATO ARBUSTIVO :

<u>Specie di arbusti :</u>

	Cod	D	V	H
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Cod = Code-Numero

D = Grado di copertura :

1 = sotto 1%
 2 = 1- 5%
 3 = 6- 25%
 4 = 26- 50%
 5 = 51- 75%
 6 = 76- 100%

V = Incidenza del morso :

0 =
 1 = sotto il 50%
 2 = 50- 90%
 3 = 91- 100%

H = Altezza media
 (in cm)

DEMARCAZIONE DELLA STRISCIA DI CONTROLLO :

Scattare FOTOGRAFIE che individuano il posizionamento della striscia di controllo e l'ambiente circostante.

Rinominare le fotografie scattate secondo la regola seguente:

[Numero Quadrante] + „_“ + Sigla Stazione Forestale + „_“ + Numero progressivo

Sigla Stazione Forestale → LS Latsch; ML Mals; PR Prad; SC Schlanders; UL Ulten

ESEMPIO 213_SC_01.jpg

Foto 1

Foto 2

Foto 3

OSSERVAZIONI E PARTICOLARITA'

Data : ___ / ___ / 201 ___

Rilevatori : _____

**ALLEGATO 2 - Rilevamento morso da cervo alla rinnovazione forestale -
MODULO 2**

MODULO 2

INFORMAZIONI GENERALI :

Quadrante n° : ____

Stazione forestale : _____

Coordinate del centro del quadrante : Ordinate (Nord) 5 . 1 ____ . 5 0 0

(UTM 32N WGS84) Ascisse (Est) 6 ____ . ____ 5 0

Anno del rilievo : 2 0 __ __ ; Stazione Forestale : _____

Comune : _____

Pascolo nel bosco : 0 Assente 1 Debole 2 Forte 3 Molto forte

Tipo di pascolo : 0 1 Bovino 0 1 Ovino 0 1 Caprino 0 1 Equino

Funzione primaria del bosco : 1 Produzione 2 Protezione 3 Ricreativa

PERCORSO SEGUITO :

STRATO ARBUSTIVO :

<u>Specie :</u>	<u>Grado di copertura</u>	<u>Grado di morso</u>	<u>Altezza media</u>

Data : __ / __ / 201 __

Rilevatori : _____

**ALLEGATO 3 - Rilevamento morso da cervo alla rinnovazione forestale –
MODULO SOSTITUTIVO**

MODULO SOSTITUTIVO

INFORMAZIONI GENERALI :

Stazione forestale : _____ Quadrante n° : __ __ __

Coordinate del centro del quadrante : Ordinate (Nord) 5 . 1 __ __ . 5 0 0

(UTM 32N WGS84) Ascisse (Est) 6 __ __ . __ 5 0

Anno del rilievo : 2 0 __ __ ; Comune : _____

MOTIVO PER CUI NON É STATO POSSIBILE FARE IL RILIEVO:

- 1 bosco ceduo
- 2 boscaglia a pino mugo
- 3 funzione principale od esclusiva ad uso di pascolo
- 4 nessuna superficie di rinnovazione necessaria perché: _____

- 5 nessuna superficie di rinnovazione possibile perché: _____

- 6 non é accessibile
- 7 troppo poca rinnovazione
- 8 la superficie boscata é molto poca e fa da capo ad un altro quadrante
- 9 altro: _____

Data : __ / __ / 201 ____

Rilevatori : _____

**ALLEGATO 4 - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI
PER DANNI ARRECATI DAGLI UNGULATI SELVATICI**



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI PER DANNI ARRECATI DAGLI UNGULATI SELVATICI

FISSAZIONE DELLE MODALITÀ E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO E DEI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE PER DANNI ARRECATI DAGLI UNGULATI SELVATICI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA, AI PRATI-PASCOLI E AGLI ORTI ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

FINALITA' E INDENNIZZO

Art. 1 - Nel territorio del Settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio l'indennizzo dei danni arrecati dagli ungulati selvatici alle colture agrarie, viene effettuato dall'Ufficio periferico del Comitato di Gestione per la Provincia Autonoma di Trento del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio (Comitato di Gestione), ai sensi dell'art. 15 della legge 394/91. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della stessa Legge, le modalità per la richiesta, l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dal cervo e dalle restanti specie di ungulati selvatici all'interno del territorio del Parco.

Art. 2 - Alle spese relative agli indennizzi si fa fronte con apposito capitolo di bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del DPCM 26/11/1993. Nel caso in cui la dotazione annuale non risulti sufficiente a garantire la copertura del fabbisogno totale, per la priorità nella liquidazione degli indennizzi farà fede la data di presentazione della domanda. Le restanti richieste di indennizzo saranno liquidate entro il 30 settembre dell'anno successivo alla presentazione della domanda.

Art. 3 - L'accertamento del danno e la valutazione del suo indennizzo sono determinati sulla base dei principi equitativi e si devono attenere a criteri uniformi per tutto il territorio del Parco.

Art. 4 - L'indennizzo non può essere erogato qualora si usufruisca di eventuali indennizzi/risarcimenti da parte di altri Enti.

Art. 5 - Le provvidenze si riferiscono all'indennizzo dei danni causati dagli ungulati selvatici ed alla realizzazione di opere di prevenzione secondo le fattispecie ammesse all'art. 7. L'ambito di applicazione del presente Regolamento è il territorio ricadente all'interno del Settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio. Per ungulati selvatici si intendono esemplari appartenenti alle specie cervo, capriolo, camoscio e stambecco.



DEFINIZIONE DEL DANNO CAUSATO DAGLI UNGULATI SELVATICI ALLE ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 6 - Il danno insorge:

- a) a carico dei prati a sfalcio in attualità di coltivazione in quanto la costante attività di alimentazione degli ungulati selvatici diminuisce, in termini percentuali, la produttività degli stessi;
- b) a carico dei pascoli secondari e dei campivoli monticati in prossimità delle malghe in quanto la costante attività di alimentazione degli ungulati selvatici diminuisce in termini percentuali la produttività degli stessi;
- c) a carico degli orti e dei campi, in attualità di coltivazione per fini privati e ad utilizzo personale dei prodotti, quando l'azione degli ungulati selvatici danneggia per utilizzo o calpestio le colture e i prodotti stessi;
- d) a carico delle coltivazioni agricole, che costituiscono fonte primaria di reddito, quando l'azione degli ungulati selvatici danneggia le colture, i raccolti e/o le strutture connesse e funzionali alle coltivazioni stesse.

Art. 7 - Le fattispecie ammesse alle procedure di indennizzo o alla fornitura di materiali per la realizzazione di azioni di prevenzione sono le seguenti:

- a) danni da brucamento ai prati a sfalcio;
- b) danni da brucamento ai pascoli monticati;
- c) danni da consumo e calpestio a orti e campi privati e piante da frutto (ciliegie, mele, prugne, etc.);
- d) danni da consumo e calpestio a produzioni agricole di interesse economico (piccoli frutti, ortaggi e cereali).



DANNI DA BRUCAMENTO AI PRATI A SFALCIO

Art. 8 - Per i prati a sfalcio in attualità di coltivazione è assunto un danno inteso come percentuale media di ammanco nella produzione di fieno per ettaro, dovuto alla brucatura degli ungulati selvatici. La stima media degli ammanchi è stata effettuata dal Comitato di Gestione nell'arco di 6 anni (2006-2011) ed i risultati riassuntivi del lavoro sono forniti in allegato al presente regolamento (Allegato 1).

Art. 9 - L'indennizzo è concesso nella misura del 70% per le classi 2 e 3 e per la classe 1 dell' 80% del valore ammesso del prodotto perduto, pari all'ammontare del valore del prodotto mediamente sottratto dall'attività di brucatura degli ungulati selvatici, solo nel caso in cui la produzione non venga successivamente distrutta. I prati appartenenti alla classe 3 che ricadono nella tipologia di meccanizzazione "A" indicata dalle misure agroalimentari del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento sono soggetti ad un'ulteriore riduzione del 20% rispetto all'indennizzo previsto.

Art. 10 – Per i prati a sfalcio in attualità di coltivazione è previsto un indennizzo forfetario per ettaro di prato secondo la seguente tabella:

PRATO A SFALCIO	VALORE AMMESSO DEL PRODOTTO PERDUTO	INDENNIZZO
Classe 1	130 € / ha	104 € / ha
Classe 2	183 € / ha	128 € / ha
Classe 3	176 € / ha	123 € / ha
Classe 3 – meccanizzazione "A"	176 € / ha	98 € / ha

Art. 11 - La tipologia di classe di produttività di ciascuna particella fondiaria (pf) è riportata nella cartografia di sintesi allegata al seguente regolamento (Allegato 2). Le cartografie di dettaglio in scala 1:10.000 e 1:3.000 approvate dal Comitato di Gestione, sono depositate per la consultazione a Cogolo di Peio presso la sede del Comitato stesso e a San Bernardo presso la sede del Comune di Rabbi.

Art. 12 - Le stime dei valori di produttività dei prati, delle percentuali di ammanco dovute alla brucatura degli ungulati selvatici e delle spese ammesse sono dettagliate in allegato al presente regolamento.

Art. 13 - Sono beneficiari delle provvidenze tutti gli operatori agricoli (conduttori dei fondi) e i soggetti privati che mantengono i prati in attualità di coltivazione. Per ciascuna particella fondiaria sottoposta a sfalcio è ammesso l'indennizzo annuale ad un solo soggetto.

Art. 14 - Le domande per beneficiare degli indennizzi vanno inoltrate dagli interessati, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno, all'Ufficio periferico di Cogolo del Comitato di Gestione per la Provincia Autonoma di Trento del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, via Roma 65 – 38024 Cogolo di Peio (TN), o presso il Centro Visitatori del Parco sito in località Rabbi Fonti (Allegato 3).



Art. 15 - Il Comitato di Gestione potrà effettuare controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario in autocertificazione e provvedere alla revoca dell'indennizzo in caso di dichiarazioni non veritiere, fatte salve le eventuali responsabilità penali.



DANNI DA BRUCAMENTO AI PASCOLI MONTICATI

Art. 16 - Per i pascoli secondari e i campivoli monticati in prossimità delle malghe è assunto un danno inteso come ritardo temporale nell'inizio della monticazione, dovuto al rallentamento della produzione dei pascoli per brucamento intensivo da parte degli ungulati selvatici.

La stima media dell'indennizzo è stata effettuata dal Comitato di Gestione e va riferita a ciascun capo di bestiame bovino e ovicaprino presente in alpeggio.

Il Comitato di Gestione si riserva l'opzione di surrogare l'indennizzo con opere di manutenzione agli alpeggi di equipollente valore.

Art. 17 - L'indennizzo è concesso per i territori e per i capi monticati sulle seguenti malghe differenziate nelle sotto riportate classi:

CLASSE	MALGHE
1	Paludè, Pontevecchio
2	Borche-Levi, Covel, Cercen, Stablasolo, Stablaz
3	Artisè, Fratte, Monte Sole, Saline, Villar, Cespedè

Attualmente Malga Saènt è esclusa dall'elenco sopra riportato in quanto in disponibilità del Comitato di Gestione con contratto di locazione.

Art. 18 - Per i pascoli secondari monticati e per i campivoli delle malghe attive è previsto un indennizzo forfetario per capo bovino o ovicaprino presente all'alpeggio secondo la seguente tabella:

CAPO	INDENNIZZO CLASSE 1	INDENNIZZO CLASSE 2	INDENNIZZO CLASSE 3
Vacche da latte e sopra i 24 mesi	4.00 € / capo	6.00 € / capo	10.00 € / capo
Vacche di 6-24 mesi	2.00 € / capo	3.00 € / capo	5.00 € / capo
Capre	1.20 € / capo	1.20 € / capo	1.20 € / capo
Pecore	0.70 € / capo	0.70 € / capo	0.70 € / capo
Cavalli	4.00 € / capo	6.00 € / capo	10.00 € / capo

Art. 19 - Sono beneficiari delle provvidenze i massai delle malghe o i legali rappresentanti delle società di alpeggio. Per ciascuna malga di cui all'art. 17 è ammesso l'indennizzo annuale ad un solo soggetto.

Art. 20 - Le domande per beneficiare degli indennizzi vanno inoltrate dagli interessati, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 giugno, all'Ufficio periferico di Cogolo del Comitato di Gestione per la Provincia Autonoma di Trento del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, via Roma 65 – 38024 Cogolo di Peio (TN), o presso il Centro Visitatori del Parco sito in località Rabbi Fonti (Allegato 4).

Art. 21 - Il Comitato di Gestione potrà effettuare controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario in autocertificazione e provvedere alla revoca dell'indennizzo in caso di dichiarazioni non veritiere, fatte salve le eventuali responsabilità penali.



DANNI DA CONSUMO E CALPESTIO A ORTI E CAMPI PRIVATI

Art. 22 - Il Comitato di Gestione favorisce la realizzazione di azioni e misure di prevenzione, secondo le indicazioni fornite, al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti una vulnerabilità, rispetto agli ungulati selvatici, delle colture.

Art. 23 - Nell'ambito della presente attività il Comitato di Gestione può inoltre direttamente realizzare e fornire strutture o strumenti idonei allo scopo. La realizzazione delle azioni previste comporta la rinuncia ad ulteriori forme di indennizzo.

Art. 24 - Per gli orti e i campi coltivati ad uso familiare il Comitato di Gestione fornisce, a titolo gratuito, a chi ne fa richiesta, il materiale per la costruzione di recinzioni a difesa delle colture, che limitino il rischio di danno alle fattispecie individuate dall'art. 7, lettera c) (Allegato 5).

Art. 25 - Le fattispecie ammesse alla fornitura di paleria e rete per la costruzione della recinzione sono le seguenti:

- a) orti coltivati per utilizzo familiare posizionati nelle pertinenze di una struttura permanentemente utilizzata con perimetro non superiore ai 40 metri;
- b) campi coltivati per utilizzo familiare con perimetro non superiore ai 100 metri.

Art. 26 – Per metrature superiori a 40 m, il proprietario può richiedere la fornitura a pagamento anche direttamente al Parco.

Art. 27 – Il Comitato di Gestione fornisce a coloro che ne faranno richiesta la rete di protezione per piante da frutto quali meli, ciliegi, etc. Tale recinzione sarà costituita da una rete che proteggerà ogni singola pianta, (Allegato 5).

Art. 28 - E' discrezione del Parco stabilire, valutato il rapporto costi-benefici (es:coltivazioni con più di 50 piante), quando fornire la recinzione dell'intera parte coltivata.

Art. 29 - Sono beneficiari delle provvidenze tutti i proprietari degli orti e/o campi che ne facciano richiesta.

Art. 30 – Nel caso di orti o campi contigui, la recinzione fornita dal Parco potrà limitarsi al solo perimetro esterno della somma delle particelle interessate.

Art. 31 - Le domande per beneficiare della fornitura dei materiali vanno inoltrate dagli interessati, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2011 e il 30 giugno 2011 all'Ufficio periferico di Cogolo del Comitato di Gestione per la Provincia Autonoma di Trento del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, via Roma 65 – 38024 Cogolo di Peio (TN), o presso il centro Visitatori del Parco sito il località Rabbi Fonti (Allegato 6).
I residenti nel comune di Peio devono versare al momento della presentazione della domanda una somma pari a euro 55,00 richiesta dal Comune per i diritti di segreteria.



I residenti nel comune di Rabbi devono presentare, al momento della consegna della domanda, copia del versamento di Euro 55,56 per Diritti per autorizzazioni edilizia nonché Denuncia di inizio attività, da effettuare tramite B.B. sul C.C. IBAN IT70B080423446000000503313 intestato al Comune stesso.

Art. 32 - Ogni anno il Comitato di Gestione stabilirà un importo destinato alla fornitura dei materiali per le recinzioni. La data di presentazione delle domande farà fede per soddisfare le richieste. Le domande relative al primo orto e/o campo, di cui ciascun proprietario richiede la recinzione, saranno progressivamente accolte secondo la data di presentazione della domanda stessa. In seguito verranno accolte le domande successive di ciascun proprietario sino al termine del materiale disponibile per il corrente anno. Le domande restanti saranno soddisfatte nell'anno successivo alla presentazione della domanda. L'accoglimento delle domande verrà comunicato agli interessati tramite lettera, nella quale sarà specificata la quantità e la tipologia dei materiali concessi e luogo e modalità per il ritiro degli stessi.

Art. 33 - Il Comitato di Gestione potrà effettuare controlli e sopralluoghi per verificare le necessità e le tipologie costruttive di recinzione da utilizzare.

Art. 34 - A seguito delle domande pervenute, il Comitato di Gestione si occuperà direttamente della preparazione degli elaborati progettuali con estratto mappa delle particelle interessate, complete di computo metrico, stima dei lavori necessari, della dichiarazione di inizio lavori e fornirà il materiale.

Art. 35 - La realizzazione delle recinzioni diviene obbligatoria per il beneficiario entro un anno dalla fornitura del materiale. La messa in opera della recinzione è a carico del beneficiario. In fase successiva, per le recinzioni fornite dal Comitato di Gestione, sono ammesse richieste di materiale per azioni di manutenzione straordinaria, previa valutazione da parte del Comitato stesso.

Art. 36 - Il Comitato di Gestione potrà effettuare controlli e sopralluoghi per verificare la corretta realizzazione delle opere previste e la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario in autocertificazione e provvedere al ritiro dei materiali in caso di dichiarazioni non veritiere, fatte salve le eventuali responsabilità penali.



DANNI DA CONSUMO E CALPESTIO A PRODUZIONI AGRICOLE DI INTERESSE ECONOMICO

Art. 37 - Per le produzioni agricole di interesse economico relative a coltivazioni intensive di piccoli frutti, cereali ed ortaggi, la causa e l'ammontare del danno devono essere accertate e certificate dal personale dell'Ufficio periferico, il quale ha anche il compito di raccogliere eventuali prove testimoniali.

Art. 38 - Il Comitato di Gestione, per mezzo del proprio personale tecnico dell'Ufficio periferico, provvede a valutare l'entità del danno e a liquidarne l'indennizzo.

DENUNCIA DEL DANNO

Art. 39 - La denuncia del danno deve essere effettuata dall'interessato presso l'Ufficio periferico di Cogolo del Comitato di Gestione per la Provincia Autonoma di Trento del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, via Roma 65 – 38024 Cogolo di Peio (TN), o alle stazioni forestali di Peio e Rabbi negli orari di ufficio, entro 2 giorni dall'evento.

Art. 40 - La denuncia deve essere effettuata in carta libera, compilando l'apposito modulo in allegato al presente regolamento (Allegato 7), che deve contenere tutti gli elementi in esso indicati ed essere sottoscritta dal danneggiato.

Art. 41 - In caso di danni alle colture il danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata per almeno 5 giorni successivi alla denuncia, al fine di consentire l'accertamento del danno.

ACCERTAMENTO DEL DANNO

Art. 42 - L'accertamento del danno viene disposto da parte del personale dell'Ufficio periferico individuato con apposito atto dal Dirigente del Comitato di Gestione.

Art. 43 – Al responsabile dell'accertamento del danno dipendente dal Comitato di Gestione, è affidato il compito di raccogliere le denunce, redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso, certificarne la causa, procedere alla quantificazione del danno e trasmettere la documentazione al Dirigente del Comitato di Gestione per le procedure di risarcimento.

L'accertamento sarà effettuato nel minor tempo possibile dalla denuncia e comunque entro il termine minimo consentito affinché i danni siano rilevabili.

Art. 44 - Il responsabile dell'accertamento del danno redige un verbale contenente i dati della denuncia di cui all'art. 37, l'accertamento del danno, la quantificazione e la proposta di indennizzo con altre eventuali informazioni ed indicazioni utili a diminuire la vulnerabilità dell'attività danneggiata.

Il verbale di accertamento, redatto su apposita modulistica predisposta dal Comitato di Gestione, dovrà indicare (Allegato 8):

- il titolo di possesso e l'ubicazione catastale delle particelle fondiarie interessate;



- la descrizione dello stato colturale generale (tipo di coltura, fase vegetativa, cure colturali);
- la descrizione del danno (cause e tipo di danno);
- eventuali misure di protezione adottate o non adottate;
- la quantificazione del danno desunta;
- eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo quale la documentazione fotografica.

L'accertamento deve avvenire in presenza e in contraddittorio con il richiedente. Eventuali rilievi o eccezioni devono essere riportate nel verbale. Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale, ricevendone copia, questo costituisce proposta formale e motivata di indennizzo.

Art. 45 - Nel caso in cui l'agricoltore, in mancanza di accordo, non sottoscriva il verbale di accertamento dei danni, dovrà essere presentata una controperizia firmata da un tecnico abilitato entro 30 giorni dal sopralluogo. Trascorso tale termine senza che sia stata presentata la controperizia, si provvederà alla liquidazione del danno in base alla perizia effettuata per conto del Comitato di Gestione. Nel caso in cui venga presentata una controproposta, questa sarà valutata dal Dirigente dell'Ufficio periferico e sottoposta per l'approvazione al Comitato di Gestione.

VALUTAZIONE DEL DANNO

Art. 46 - La valutazione economica del danno viene effettuata dal Comitato di Gestione, per mezzo del responsabile dell'accertamento del danno.

Art. 47 - La determinazione economica del danno viene eseguita sulla base di indagini di mercato comparative e sulla base di valori fissati dai mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente.

Art. 48 - La stima definitiva, ai fini dell'indennizzo, sarà sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio periferico del Comitato di Gestione, che dovrà predisporre inoltre gli atti affinché si possa procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

Art. 49 - Il valore dell'indennizzo per i danni di cui all'art. 35 non potrà superare il 60% della valutazione della mancata produzione vendibile, accertata a seguito del danno o dell'eventuale deprezzamento del prodotto.

LIQUIDAZIONE

Art. 50 - Per la concessione degli indennizzi di cui agli art. 9, 17 e 46, l'importo minimo del danno ammissibile che può essere indennizzato è pari a 30 €.

Art. 51 - Non sono indennizzabili danni da consumo e calpestio a produzioni agricole di interesse economico di cui all'art. 7, lettera d) di importo stimato superiore ai 1.000 €, in quanto già indennizzabili dal Servizio Strutture, Gestione e Sviluppo delle Aziende agricole, in base all'art. 6 comma 1 della DGP 4 31 ottobre 2008 n. 2883.



Art. 52 - Il Consorzio provvede tramite l'Ufficio periferico del Comitato di Gestione alla liquidazione degli indennizzi, di cui agli art. 9, 17 e 46, ove non sia impedito da obiettive difficoltà di carattere amministrativo:

- a) entro il 31 dicembre relativamente alla richiesta di indennizzo per le fattispecie di cui all'art. 7, lettere a) e b)
- b) entro 60 giorni dalla denuncia del danno per le fattispecie di cui all'art. 7, lettera d).

Art. 53 - Il Consorzio provvede tramite l'Ufficio periferico del Comitato di Gestione alla fornitura del materiale, di cui all' art. 25, ove non sia impedito da obiettive difficoltà di carattere amministrativo entro un anno dalla data della richiesta.



ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. Valutazione ed indennizzo dei danni provocati dagli ungulati selvatici a prati sfalciati nel Settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio.
2. Cartografia di sintesi delle classi di produttività delle particelle fondiarie dei prati a sfalcio all'interno del Settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio.
3. Modulo per la richiesta di indennizzo danni da brucamento su prati a sfalcio.
4. Modulo per la richiesta di indennizzo danni da brucamento ai pascoli monticati.
5. Tipologie costruttive del materiale fornito dal Parco per la realizzazione di recinzioni a orti e campi privati per la limitazione dei danni da ungulati.
6. Modulo per la richiesta di fornitura materiali per la recinzione di orti o campi.
7. Modulo per la richiesta di indennizzo danni da ungulati selvatici a produzioni agricole di interesse economico.
8. Verbale di accertamento danni da consumo e calpestio a produzioni agricole e di interesse economico.

**ALLEGATO 5 - Delibera della Giunta Provinciale n. 739 del 12 maggio
2017**



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 739

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette". - articolo 44 ter comma 5: Approvazione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la determinazione ed erogazione di indennizzi per gli effetti dannosi derivanti dall'imposizione di vincoli alla gestione ordinaria degli ungulati selvatici presso il settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio.

Il giorno **12 Maggio 2017** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	UGO ROSSI
Presenti:	VICEPRESIDENTE	ALESSANDRO OLIVI
	ASSESSORE	CARLO DALDOSS
		MICHELE DALLAPICCOLA
		SARA FERRARI
		MAURO GILMOZZI
		TIZIANO MELLARINI
		LUCA ZENI
Assiste:	IL DIRIGENTE	ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

- La fauna selvatica, e in particolare il cervo, esercita oggi un impatto pesante sui prati da sfalcio, del territorio del Parco Nazionale dello Stelvio; gli agricoltori locali lamentano danni ingenti in relazione al quantitativo di erba sfalcata e alla sua qualità, in quanto la presenza costante del cervide in aree limitate determina calpestio e presenza di escrementi nel fieno. La brucatura a carico dei prati a sfalcio comporta, in particolare, una perdita di produttività che si riflette sulla diminuzione del profitto ottenuto dalla loro gestione e su un calo di motivazione da parte di chi ancora svolge tali attività economicamente non più competitive;
- Nella medesima area, danni vengono anche segnalati a livello dei pascoli. Le attuali densità di cervi fanno sì che anche i pascoli delle malghe, posti alle quote intermedie, subiscano un danno causato dall'eccessivo brucamento, che determina una sensibile riduzione del primo foraggio disponibile durante il mese di giugno e può essere motivo di un ritardo nella monticazione (ad oggi si stima in media un ritardo di circa 15 giorni nel carico delle malghe dovuto alla mancanza del primo foraggio);
- Inoltre, nelle zone di margine ai centri abitati solitamente frequentate da cervidi, quali aree coltivate ed ambienti boscati, generalmente la maggior parte dei danni a carico delle colture orticole è causata dal capriolo, poiché specie più tollerante agli ambienti e al disturbo antropico e con minori necessità in termini di spazio. Tuttavia la particolare situazione nella quale si trova il territorio del Parco Nazionale dello Stelvio, rende maggiormente probabile l'insorgere dei danni a carico del cervo, poiché presente con densità notevolmente più elevate. In tale ottica i danni a orti e campi coltivati ad uso privato, pur rappresentando una fattispecie meno rilevante da un punto di vista economico, si configurano come di rilevante incidenza in termini di accettazione da parte delle popolazioni locali;
- Per quanto esposto nelle premesse precedenti, nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio ricadente nella Provincia di Trento, sotto la pregressa gestione del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio era prevista una specifica disciplina per la concessione di indennizzi per i danni arrecati dagli ungulati selvatici; i criteri di concessione erano determinati da un apposito Regolamento, approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della legge 394/91. Tale Regolamento faceva seguito ad una delle azioni previste dal più ampio "*Progetto Cervo*", nato per orientare la gestione delle popolazioni di cervo all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio e per mitigare gli impatti che tali popolazioni esercitano su altre componenti della biodiversità e sulle attività umane. La disciplina della rifusione dei danni prevista dal Regolamento sopracitato, oltre a riconoscere un equo indennizzo dei danni subiti, svolgeva altresì una significativa funzione sociale, in quanto la rifusione del danno porta ad una maggiore accettazione, da parte del coltivatore e della popolazione residente più in generale, della cospicua presenza di cervi all'interno del territorio del Parco medesimo;
- Il Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio è stato soppresso a far data dal 23 febbraio 2016 e le relative competenze sono state riassegnate, per il settore trentino, alla Provincia Autonoma di Trento;

- Ai sensi dell’articolo 33 bis comma 6 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e ss. mm. *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”*, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 421 di data 25 marzo 2016 sono stati approvati i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica diversa dai grandi predatori alle colture agricole. I criteri di cui alla sopracitata Deliberazione, che si applicano anche agli indennizzi per i danni subiti dalle aziende agricole a causa delle specie non protette quali gli ungulati, prevedono un importo minimo ammissibile a finanziamento, in fase di concessione e liquidazione, non inferiore ad € 2.000,00 per frutteti e vigneti o ad € 1.000,00 per tutte le altre colture. Tali criteri tuttavia non prevedono indennizzo per i danni da brucamento su prati a sfalcio e pascoli;
- In considerazione della ridotta dimensione e della tipologia della maggior parte delle aziende agricole che operano all’interno del settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, le imprese ammissibili alla rifusione dei danni subiti dagli ungulati, ai sensi dei criteri stabiliti dalla sopracitata Deliberazione della Giunta Provinciale n. 421 di data 25 marzo 2016, sarebbero un numero minimo rispetto alle imprese agricole che effettivamente subiscono danni, in particolare con riferimento alla fattispecie dei danni ai pascoli monticati;
- Ai sensi del comma 5 dell’articolo 44 ter - relativo alla *“Gestione del Parco Nazionale dello Stelvio”*- della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 *“Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”* al fine di *“ridurre gli effetti dannosi derivanti dall’imposizione di vincoli alla gestione ordinaria della fauna selvatica, la Provincia può corrispondere un indennizzo al danneggiato. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la misura dell’indennizzo e i criteri e le modalità per la sua determinazione ed erogazione.”*
- Stante la vigente disposizione normativa di cui al citato comma 5 dell’articolo 44 ter della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, si ritiene opportuno definire, attraverso il presente provvedimento, una disciplina che, in relazione ai danni verificatisi nel settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, preveda criteri ulteriori ed integrativi a quelli attualmente previsti per gli indennizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 421 di data 25 marzo 2016. In particolare, attraverso il presente provvedimento, si intendono disciplinare specifici criteri di indennizzo in relazione alle seguenti fattispecie di eventi dannosi avvenuti nel settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio:
 1. l’ammancio di foraggio causato da brucamento e calpestio sui prati a sfalcio, tramite stima a forfait in base a specifica metodologia sperimentale;
 2. l’ammancio di foraggio causato da brucamento e calpestio sui pascoli delle malghe, tramite stima a forfait in base a specifica metodologia sperimentale;
 3. i danni da consumo e calpestio in orti e campi privati, tramite l’accertamento/quantificazione del danno;
 4. i danni da consumo e calpestio a coltivazioni agricole di interesse economico, tramite l’accertamento/quantificazione del danno, limitatamente ai danni di entità ricompresa tra un massimo di € 2.000,00 e un minimo di € 200,00;
- Con la presente deliberazione pertanto si approvano la misura di tali indennizzi, i criteri e le

modalità per la determinazione ed erogazione, secondo quanto più estesamente descritto nell'Allegato A "*Criteria e modalità per la determinazione ed erogazione degli indennizzi di danni arrecati dagli ungulati selvatici*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Nello specifico, la procedura di rifusione si basa sulla valutazione sperimentale dell'impatto da brucamento e calpestio provocato dalla popolazione di cervo che gravita nel territorio nel Parco Nazionale dello Stelvio. Tale attività sperimentale è stata realizzata nel periodo 2006-2011, in modo da risultare sufficientemente rappresentativa di differenti condizioni meteo-climatiche. A tal fine sono stati predisposti, nelle aree dei prati da sfalcio e dei prati-pascoli, recinti di esclusione affinché fosse possibile stimare la produzione di foraggio al loro interno, in assenza del brucamento da parte del cervo. La stima di produzione è stata valutata anche in analoghi quadrati campione non recintati e di analoghe dimensioni, in modo da poter confrontare le differenti situazioni e stimare conseguentemente l'entità percentuale dell'ammancio di produzione per ogni recinto campionato. Le valutazioni effettuate nel periodo 2006-2011 possono essere considerate ad oggi ancora valide ed applicabili, in quanto la situazione di distribuzione e di consistenza e densità media delle popolazioni di cervo non è diminuita in modo significativo e rimane comunque su valori tra i più alti noti per l'ambito alpino. Le considerazioni sullo status delle popolazioni di cervo si basano sulle informazioni desunte dai censimenti primaverili notturni standardizzati, condotti annualmente all'interno dell'area protetta;

- Gli indennizzi concessi ai sensi del presente provvedimento non potranno essere erogati qualora si usufruisca di eventuali indennizzi/risarcimenti da parte di altri Enti;
- Il medesimo comma 5 dell'articolo 44 ter della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 stabilisce che "*Fatte salve le disposizioni dell'Unione Europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, la deliberazione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione Europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*";
- Gli indennizzi nei confronti delle imprese di cui al presente provvedimento sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo; tale Regolamento prevede la possibilità di aiuti complessivi a tale titolo all'"impresa unica" – che comprenda anche altre imprese collegate alla beneficiaria – entro un massimale di € 15.000,00 calcolati nel triennio antecedente alla concessione;
- La struttura provinciale responsabile della predisposizione della modulistica e della concessione e liquidazione degli indennizzi è il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette;
- acquisito il parere favorevole delle strutture competenti ai sensi dell'allegato 1) "*Criteria e modalità per l'esame preventivo*" della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 recante "*Criteria e modalità per l'esame preventivo di piani pluriennali di settore, progetti e programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico*";

LA GIUNTA PROVINCIALE

- tutto ciò premesso
- udita la relazione
- vista la normativa e gli atti citati nella premessa;
- vista la legge 19 luglio 2015, n. 115 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2014”), che all’articolo 14, modificando l’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234) detta nuove disposizioni sul “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, stabilendo gli adempimenti necessari per l’efficacia dei provvedimenti di concessione degli aiuti;
- acquisiti i pareri espressi dalle strutture competenti ai sensi dell’allegato 1) “*Criteri e modalità per l’esame preventivo*” della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 recante “*Criteri e modalità per l’esame preventivo di piani pluriennali di settore, progetti e programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico*”;
- a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi del comma 5 dell’articolo 44 ter della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 “*Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette*”, secondo quanto indicato in premessa, i “*Criteri e modalità per la determinazione ed erogazione degli indennizzi di danni arrecati dagli ungulati selvatici*”, che costituiscono allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e differenziati secondo le seguenti fattispecie di danno ammissibile ad indennizzo:
 - A1) l’ammanco di foraggio causato da brucamento e calpestio sui prati a sfalcio, tramite stima a forfait in base a specifica metodologia sperimentale;
 - A2) l’ammanco di foraggio causato da brucamento e calpestio sui pascoli delle malghe, tramite stima a forfait in base a specifica metodologia sperimentale;
 - A3) i danni da consumo e calpestio in orti e campi privati, tramite l’accertamento/quantificazione del danno;
 - A4) i danni da consumo e calpestio a coltivazioni agricole di interesse economico, tramite l’accertamento/quantificazione del danno, limitatamente ai danni di entità ricompresa tra un massimo di € 2.000,00 e un minimo di € 200,00;
2. di stabilire che l’ambito di applicazione della disciplina prevista dalle disposizioni di cui al punto 1. è il territorio ricadente all’interno del settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio;
3. di demandare al Dirigente del Servizio provinciale competente l’adozione della modulistica per la presentazione delle domande di indennizzo;
4. di stabilire che gli indennizzi concessi ai sensi del presente provvedimento non potranno essere erogati qualora si usufruisca di eventuali indennizzi/risarcimenti da parte di altri Enti;

5. di stabilire che gli indennizzi nei confronti delle imprese di cui alla presente deliberazione sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli "*aiuti de minimis*" nel settore agricolo;
6. di dare atto che la struttura provinciale responsabile della predisposizione della modulistica e della concessione e liquidazione degli indennizzi è il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati parte integrante sul sito web istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Criteria e modalità per la determinazione ed erogazione degli indennizzi di danni arrecati dagli ungulati selvatici - ai sensi del comma 5 dell'articolo 44 ter della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"

Parte Generale

- L'ambito di applicazione della disciplina prevista dalla presente deliberazione è il territorio ricadente all'interno del settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio;
- Per "*ungulati selvatici*" si intendono esemplari appartenenti alle specie cervo, capriolo, camoscio e stambecco;
- Per "*danni*" si intendono gli effetti dannosi insorgenti dall'imposizione di vincoli alla gestione ordinaria degli ungulati selvatici (per le fattispecie di seguito riportate imputabili alle specie cervo e capriolo) secondo le seguenti fattispecie:
 - a) effetti dannosi a carico dei prati a sfalcio in attualità di coltivazione in quanto la costante attività di alimentazione degli ungulati selvatici diminuisce, in termini percentuali, la produttività degli stessi;
 - b) effetti dannosi a carico dei pascoli secondari e dei campivoli monticati in prossimità delle malghe in quanto la costante attività di alimentazione degli ungulati selvatici diminuisce in termini percentuali la produttività degli stessi;
 - c) effetti dannosi a carico degli orti e dei campi, in attualità di coltivazione per fini privati e ad utilizzo personale dei prodotti, quando l'azione degli ungulati selvatici danneggia per utilizzo o calpestio le colture e i prodotti stessi;
 - d) effetti dannosi a carico delle coltivazioni agricole, quando l'azione degli ungulati selvatici danneggia le colture, i raccolti e/o le strutture connesse e funzionali alle coltivazioni stesse;
- Le domande di indennizzo, redatte secondo il fac-simile distinto per tipologia di danno e approvato dal dirigente della struttura competente, a cui va allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti "*de minimis*" concessi nell'ultimo triennio, possono essere presentate nelle seguenti modalità:
 - a) in forma cartacea, consegnando le domande a mano all'Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio – settore trentino, Via Roma 65, 38024 Cogolo di Peio (TN), che rilascerà apposita ricevuta;oppure
 - b) inviando le stesse tramite PEC all'indirizzo serv.aappss@pec.provincia.tn.it

A1) danni da brucamento ai prati a sfalcio

1. Soggetti beneficiari

Sono beneficiari delle provvidenze tutti gli imprenditori agricoli e i soggetti privati che mantengono i prati in attualità di coltivazione. Le particelle devono essere in capo al soggetto danneggiato nel fascicolo aziendale APIA, oppure non devono essere in alcun fascicolo aziendale. Per ciascuna particella fondiaria sottoposta a sfalcio è ammesso l'indennizzo annuale ad un solo soggetto.

2. Criteri di valutazione


Per i prati a sfalcio in attualità di coltivazione è assunto un danno inteso come percentuale media di ammanco nella produzione di fieno per ettaro, dovuto alla brucatura degli ungulati selvatici.



I prati all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio che sono in attualità di coltivazione e che in parte usufruiscono del contributo sullo sfalcio fornito dalla Provincia Autonoma di Trento si estendono su una superficie di circa 200 ettari, pari al 42% della totalità dei prati presenti nell'area protetta.

La produzione media di fieno ottenuta dallo sfalcio dei prati è stata suddivisa in tre classi definite in base ai valori produttivi medi della Val di Sole, caratteristiche di differenti situazioni orografiche e altitudinali:

- classe 1: rendimento massimo 30 q/ha;
- classe 2: rendimento massimo 50 q/ha;
- classe 3: rendimento massimo 90 q/ha.

Le mappe di seguito presentate mostrano la zonizzazione dei prati per classi di sfalcio all'interno del territorio del PNS.





La zonizzazione, rapportata alle dichiarazioni di sfalciamento, permette di stimare le superfici sfalciate nei comuni di Rabbi e Peio e stimarne il potenziale produttivo.

Tabella 1: Superficie occupata dai prati sfalciati suddivisa per classi.

	ha CLASSE 1	ha CLASSE 2	ha CLASSE 3
PEIO	48	71	33
RABBI	2	38	--
TOTALE	50	109	33

Tabella 2: Potenziale produttivo ripartito nelle tre diverse classi.

	q CLASSE 1	q CLASSE 2	q CLASSE 3
PEIO	1.432	3.570	2.971
RABBI	72	1.901	--
TOTALE	1.504	5.471	2.971

Tabella 3: Percentuale media di ammanco ricavata dai recinti di esclusione.

CLASSE	% MEDIA 2006-2011
3	11
2	19
1	24

Tabella 4: Mancata produzione per ha, dovuta al brucamento da Ungulati.

	q CLASSE 1	q CLASSE 2	q CLASSE 3
TOTALE	7,2	9,5	9,9

Il prezzo del fieno è quello stabilito dal più recente decreto ministeriale che stabilisce periodicamente i «prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate» alla voce «fieno di prato stabile polifita da foraggio».

3. Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande per beneficiare degli indennizzi devono essere presentate dai soggetti danneggiati, secondo le modalità di presentazione indicate alla parte generale dei presenti criteri, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

4. Istruttoria delle domande e concessione delle agevolazioni

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, verificata la regolarità e la completezza della documentazione presentata per la richiesta di risarcimento danno e quantificata la misura dell'indennizzo spettante, adotta il provvedimento di concessione o di diniego dell'indennizzo. La liquidazione dell'indennizzo è disposta ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.

5. Misure e regime delle agevolazioni

Il danno indennizzabile corrisponde al valore del prodotto mediamente sottratto dall'attività di brucatura degli ungulati selvatici, calcolato ai sensi del punto 2.

L'indennizzo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come indicato nei paragrafi che seguono e nei limiti consentiti da tale regolamento.

L'indennizzo è concesso nella misura del 70% per le classi 2 e 3 e dell'80% per la classe 1 del danno indennizzabile, quantificato sulla base del valore del prodotto mediamente sottratto dall'attività di brucatura degli ungulati selvatici, solo nel caso in cui la produzione restante e raccolta a seguito di sfalcio non venga successivamente distrutta. Per i prati appartenenti alla classe 3 sfalciati con barra falciante o mezzi affini l'indennizzo è concesso nella misura del 50%.

6. Obblighi e sanzioni

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette effettua controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario in autocertificazione, secondo le direttive fissate dalla Giunta provinciale. In caso di dichiarazioni non veritiere è disposta la revoca dell'indennizzo, fatte salve le eventuali responsabilità penali.

A2) danni da brucamento ai pascoli monticati;

1. Soggetti beneficiari

Sono beneficiari delle provvidenze i gestori delle malghe o i legali rappresentanti delle società di alpeggio. Le particelle devono essere in capo al soggetto danneggiato nel fascicolo aziendale APIA. Per ciascuna malga è ammesso l'indennizzo annuale ad un solo soggetto.

2. Criteri di valutazione

Per i pascoli secondari e i campivoli monticati in prossimità delle malghe è assunto un danno inteso come ritardo temporale nell'inizio della monticazione, dovuto al rallentamento della produzione dei pascoli per brucamento intensivo da parte degli ungulati selvatici. La stima media dell'indennizzo è stata effettuata dall'Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio e va riferita a ciascun capo di bestiame bovino e ovicaprino presente in alpeggio.

L'indennizzo è concesso per i territori e per i capi monticati sulle seguenti malghe differenziate nelle sotto riportate classi ricavate in funzione dell'abbondanza della specie nelle varie zone:

CLASSE	MALGHE
1	Paludè, Malmagare, Prabon
2	Borche, Levi, Covet, Cercen, Stablasolo, Stablaz, Pontevecchio, Giumella, Paludei, Frattasecca, Verdignana, Saènt
3	Artisè, Fratte, Monte Sole, Fassa, Saline, Villar, Cespedè, Talè

3. Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande per beneficiare degli indennizzi devono essere presentate dai soggetti danneggiati, secondo le modalità di presentazione indicate alla parte generale dei presenti criteri, nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 giugno.

4. Istruttoria delle domande e concessione delle agevolazioni

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, verificata la regolarità e la completezza della documentazione presentata per la richiesta di risarcimento danno e, quantificata la misura dell'indennizzo spettante, adotta il provvedimento di concessione o di diniego dell'indennizzo. La liquidazione dell'indennizzo è disposta ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.

5. Misure e regime delle agevolazioni

L'indennizzo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come indicato nei paragrafi che seguono e nei limiti consentiti da tale regolamento.

Per i pascoli secondari monticati e per i campivoli delle malghe attive è previsto un indennizzo forfetario per capo bovino o ovicaprino presente all'alpeggio secondo la seguente tabella

CAPO	INDENNIZZO CLASSE 1	INDENNIZZO CLASSE 2	INDENNIZZO CLASSE 3
Vacche da latte e sopra i 24 mesi	4.00 € / capo	6.00 € / capo	10.00 € / capo
Vacche di 6-24 mesi	2.00 € / capo	3.00 € / capo	5.00 € / capo
Capre	1.20 € / capo	1.20 € / capo	1.20 € / capo
Pecore	0.70 € / capo	0.70 € / capo	0.70 € / capo
Cavalli	4.00 € / capo	6.00 € / capo	10.00 € / capo

6. Obblighi e sanzioni

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette effettua controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario in autocertificazione, secondo le direttive fissate dalla Giunta provinciale. In caso di dichiarazioni non veritiere è disposta la revoca dell'indennizzo, fatte salve le eventuali responsabilità penali.

A3) danni da consumo e calpestio a orti, campi e piante da frutto di soggetti privati non imprenditoriali

1. Soggetti beneficiari

Sono beneficiari delle provvidenze i proprietari (privati cittadini) degli orti e dei campi.

2. Limiti di danno indennizzabili

L'importo minimo del danno indennizzabile è pari a 200 €.

3. Criteri di valutazione

In relazione alla tipologia dei danni da consumo e calpestio a orti e campi privati e piante da frutto, al fine dell'ottenimento dell'indennizzo, la causa e l'ammontare dei danni devono essere previamente accertate e certificate dal personale forestale, con il supporto dell'ufficio agricolo periferico di Cles/Malè e dell'Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio. L'istruttoria di accertamento, quantificazione del danno e successivo indennizzo è dettagliata al successivo punto 4.

La determinazione dell'indennizzo viene eseguita sulla base dei prezzi stabiliti dal periodico decreto ministeriale che stabilisce annualmente i prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, utilizzati per la stipula di polizze assicurative su produzioni agricole.

4. Istruttoria del procedimento di accertamento del danno

Il soggetto danneggiato, entro e non oltre 2 giorni dalla conoscenza dell'evento dannoso, è tenuto a darne avviso al personale della Stazione forestale competente per territorio.

Al fine di consentire l'accertamento del danno, il soggetto danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata per almeno 5 giorni successivi all'avviso al personale forestale.

Al personale forestale responsabile dell'accertamento del danno è affidato il compito di raccogliere gli avvisi di danneggiamento, redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso, certificarne la causa, procedere alla prima quantificazione del danno e trasmettere la documentazione all'Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio per la prosecuzione dell'iter risarcitorio.

Il verbale di accertamento indica:

- il titolo di possesso e l'ubicazione catastale delle particelle fondiarie interessate;
- la descrizione dello stato culturale generale (tipo di coltura, fase vegetativa, cure culturali);
- la descrizione del danno (cause e tipo di danno);
- eventuali misure di protezione adottate o non adottate;

- la quantificazione del danno desunta;
- eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo quale la documentazione fotografica.

L'accertamento avviene in presenza e in contraddittorio con il richiedente. Eventuali rilievi o eccezioni sono riportati nel verbale.

L'accertamento con la quantificazione definitiva del danno sono definiti con il supporto dell'ufficio agricolo periferico di Cles/Malè e dell'Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio e di seguito comunicati, con nota formale, al soggetto danneggiato affinché possa presentare formale e coerente domanda di indennizzo, ai sensi del successivo punto 5.

5. Domanda di indennizzo e concessione delle agevolazioni

La domanda di indennizzo deve essere presentata dai soggetti danneggiati, secondo le modalità di presentazione indicate alla parte generale dei presenti criteri. Tale domanda deve essere coerente con quanto risultante dalla nota di accertamento definitivo del danno di cui al punto 4.

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, verificata la regolarità e la completezza della documentazione presentata e quantificata la misura dell'indennizzo spettante, adotta il provvedimento di concessione o di diniego dell'indennizzo. La liquidazione dell'indennizzo è disposta ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.

6. Misure dell'indennizzo

Il valore dell'indennizzo è pari al 100% della valutazione della mancata produzione.

7. Obblighi e sanzioni

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette effettua controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario in autocertificazione, secondo le direttive fissate dalla Giunta provinciale. In caso di dichiarazioni non veritiere è disposta la revoca dell'indennizzo, fatte salve le eventuali responsabilità penali.

A4) danni da consumo e calpestio a produzioni di imprese agricole

1. Soggetti beneficiari

Sono beneficiari delle provvidenze gli agricoltori dotati di partita IVA agricola. Le particelle devono essere in capo al soggetto danneggiato nel fascicolo aziendale APIA, oppure non devono essere in alcun fascicolo aziendale.

2. Limiti di danno indennizzabile

L'importo minimo del danno indennizzabile è pari a 200 € e l'importo massimo è pari a 2.000,00 € per frutteti e vigneti o a 1.000,00 € per tutte le altre colture.

3. Criteri di valutazione

Per le produzioni agricole di interesse economico relative a coltivazioni intensive di piccoli frutti, cereali ed ortaggi, al fine dell'ottenimento dell'indennizzo, la causa e l'ammontare dei danni devono essere previamente accertate e certificate dal personale forestale, con il supporto dell'ufficio agricolo periferico di Cles/Malè e dell'Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio. L'istruttoria di accertamento, quantificazione del danno e successivo indennizzo è dettagliata al successivo punto 4. La determinazione dell'indennizzo viene eseguita sulla base dei prezzi stabiliti dal periodico decreto ministeriale che stabilisce annualmente i prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, utilizzati per la stipula di polizze assicurative su produzioni agricole.

4. Istruttoria del procedimento di accertamento del danno

Il soggetto danneggiato, entro e non oltre 2 giorni dalla conoscenza dell'evento dannoso, è tenuto a darne avviso al personale della Stazione forestale competente per territorio.

Al fine di consentire l'accertamento del danno, il soggetto danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata per almeno 5 giorni successivi all'avviso al personale forestale.

Al personale forestale responsabile dell'accertamento del danno è affidato il compito di raccogliere gli avvisi di danneggiamento, redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso, certificarne la causa, procedere alla prima quantificazione del danno e trasmettere la documentazione all'Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio per la prosecuzione dell'iter risarcitorio.

Il verbale di accertamento indica:

- il titolo di possesso e l'ubicazione catastale delle particelle fondiarie interessate;
- la descrizione dello stato colturale generale (tipo di coltura, fase vegetativa, cure colturali);
- la descrizione del danno (cause e tipo di danno);
- eventuali misure di protezione adottate o non adottate;
- la quantificazione del danno desunta;
- eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo quale la documentazione fotografica.

L'accertamento avviene in presenza e in contraddittorio con il richiedente. Eventuali rilievi o eccezioni sono riportati nel verbale.

L'accertamento con la quantificazione definitiva del danno sono definiti con il supporto dell'ufficio agricolo periferico di Cles/Malè e dell'Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio e di seguito comunicati, con nota formale, al soggetto danneggiato affinché possa presentare formale e coerente domanda di indennizzo, ai sensi del successivo punto 5.

5. Domanda di indennizzo e concessione delle agevolazioni

La domanda di indennizzo deve essere presentata dai soggetti danneggiati, secondo le modalità di presentazione indicate alla parte generale dei presenti criteri. Tale domanda deve essere coerente con quanto risultante dalla nota di accertamento definitivo del danno di cui al punto 4.

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, verificata la regolarità e la completezza della documentazione presentata e quantificata la misura dell'indennizzo spettante, adotta il

provvedimento di concessione o di diniego dell'indennizzo. La liquidazione dell'indennizzo è disposta ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.

Nel caso in cui dal verbale di accertamento risulti un danno accertato superiore all'importo di danno minimo di indennizzo risarcibile ai sensi dei criteri previsti dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 421 di data 25 marzo 2016, il soggetto danneggiato potrà, in alternativa, avendone i requisiti, presentare richiesta ai sensi di questi ultimi criteri.

6. Misure dell'indennizzo

L'indennizzo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, come indicato nei paragrafi che seguono e nei limiti consentiti da tale regolamento.

Il valore dell'indennizzo per i danni è pari al 70% della valutazione della mancata produzione vendibile, accertata a seguito del danno o dell'eventuale deprezzamento del prodotto.

7. Obblighi e sanzioni

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette effettua controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario in autocertificazione, secondo le direttive fissate dalla Giunta provinciale. In caso di dichiarazioni non veritiere è disposta la revoca dell'indennizzo, fatte salve le eventuali responsabilità penali

ALLEGATO 6 - Delibera della Giunta Provinciale n. 57 del 24 gennaio 2020



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 57

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette". - articolo 44 ter comma 5: Approvazione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la determinazione e la concessione ai soggetti richiedenti di materiali in comodato d'uso gratuito per la prevenzione degli effetti dannosi derivanti dall'imposizione di vincoli alla gestione ordinaria degli ungulati selvatici presso il settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio.

Il giorno **24 Gennaio 2020** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La fauna selvatica, e in particolare il cervo, esercita oggi un impatto pesante sugli orti e sui campi privati ad uso familiare del territorio del Parco Nazionale dello Stelvio. I residenti lamentano danni ingenti, in quanto la presenza costante del cervide in aree limitate determina calpestio e brucamento che danneggiano gravemente le coltivazioni.

Inoltre, nelle zone di margine ai centri abitati solitamente frequentate da cervidi, quali aree coltivate ed ambienti boscati, generalmente la maggior parte dei danni a carico delle colture orticole è causata dal capriolo, poiché specie più tollerante agli ambienti e al disturbo antropico e con minori necessità in termini di spazio. Tuttavia la particolare situazione nella quale si trova il territorio del Parco Nazionale dello Stelvio, rende maggiormente probabile l'insorgere dei danni a carico del cervo, poiché presente con densità notevolmente più elevate. In tale ottica, i danni a orti e campi coltivati ad uso privato, pur rappresentando una fattispecie meno rilevante da un punto di vista economico, si configurano come di rilevante incidenza in termini di accettazione da parte delle popolazioni locali.

Per quanto esposto sopra, nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio ricadente nella Provincia di Trento, sotto la pregressa gestione del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio era prevista una specifica disciplina per la realizzazione di azioni e misure di prevenzione che consistevano nella fornitura, a titolo gratuito, di materiale per la costruzione di recinzioni a difesa delle colture dai danni arrecati dagli ungulati selvatici; i criteri di concessione erano determinati da un apposito Regolamento, approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della legge 394/91. Tale Regolamento faceva seguito ad una delle azioni previste dal più ampio "*Progetto Cervo*", nato per orientare la gestione delle popolazioni di cervo all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio e per mitigare gli impatti che tali popolazioni esercitano su altre componenti della biodiversità e sulle attività umane. La disciplina prevista, oltre a riconoscere l'insostenibilità della rifusione dei danni agli orti o ai campi coltivati per consumo privato in assenza di opere di prevenzione tramite la fornitura di materiale per la recinzione e la protezione degli appezzamenti orticoli, svolgeva altresì una significativa funzione sociale, portando ad una maggiore accettazione, da parte del coltivatore e della popolazione residente più in generale, della cospicua presenza di cervi all'interno del territorio del Parco medesimo.

Il Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio è stato soppresso a far data dal 23 febbraio 2016 e le relative competenze sono state assegnate, per il settore trentino, alla Provincia Autonoma di Trento, come da intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia concernente "l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116".

Ai sensi dell'articolo 33 bis comma 6 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e ss. mm. "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia*", con deliberazione della Giunta provinciale n. 421 di data 25 marzo 2016 sono stati approvati i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica diversa dai grandi predatori alle colture agricole e di contributi in conto capitale per interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole. I criteri, di cui alla sopracitata deliberazione, si applicano anche agli indennizzi per i danni subiti dalle aziende agricole a causa delle specie non protette quali gli ungulati, ma non per i danni a orti e campi ad uso familiare, coltivati da privati.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 44 ter della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (*Gestione del Parco Nazionale dello Stelvio*) "*Per ridurre gli effetti dannosi derivanti dall'imposizione di vincoli alla gestione ordinaria della fauna selvatica, la Provincia può corrispondere un indennizzo*

al danneggiato e sostenere spese ai fini della prevenzione ordinaria sia in via diretta che tramite la fornitura ai soggetti richiedenti di materiali in comodato gratuito”.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 739 di data 12 maggio 2017 sono stati approvati i criteri e le modalità per la determinazione ed erogazione degli indennizzi per danni arrecati dagli ungulati selvatici e precisamente:

- ammanco di foraggio causato da brucamento e calpestio sui prati a sfalcio;
- ammanco di foraggio causato da brucamento e calpestio sui pascoli delle malghe;
- danni da consumo e calpestio in orti e campi privati;
- danni da consumo e calpestio a coltivazioni agricole di interesse economico.

Stante la vigente disposizione normativa di cui al citato comma 5 dell'articolo 44 ter della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, si ritiene opportuno definire, attraverso il presente provvedimento, una disciplina per la concessione in comodato d'uso gratuito e temporaneo dei materiali necessari a proteggere orti e campi privati ad uso familiare dai danneggiamenti provocati dagli ungulati selvatici nel settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio.

Con la presente deliberazione pertanto si approvano i criteri, le modalità e le procedure per la determinazione e la fornitura ai soggetti richiedenti di materiali in comodato gratuito per la prevenzione degli effetti dannosi derivanti dall'imposizione di vincoli alla gestione ordinaria degli ungulati selvatici presso il settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, secondo quanto più estesamente descritto nell'Allegato A *“Criteri, modalità e procedure per la determinazione e la concessione di materiali in comodato gratuito per la prevenzione di danni arrecati dagli ungulati selvatici”*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'ambito di applicazione della disciplina prevista dalla presente deliberazione è il territorio ricadente all'interno del settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio. E' ammessa la fornitura di materiali in comodato gratuito, di cui al presente provvedimento, a privati cittadini che hanno a disposizione orti e campi. I materiali in comodato gratuito non potranno essere concessi ai sensi del presente provvedimento qualora si benefici di ulteriori forme di contributo/indennizzo per lo stesso appezzamento orticolo oggetto della richiesta. Per *“danni”* si intendono gli effetti dannosi insorgenti dall'imposizione di vincoli alla gestione ordinaria degli ungulati selvatici a carico degli orti e dei campi, in attualità di coltivazione per fini privati e ad utilizzo personale dei prodotti, quando l'azione degli ungulati selvatici danneggia per utilizzo o calpestio le colture e i prodotti stessi. Per *“ungulati selvatici”* si intendono esemplari appartenenti alle specie cervo, capriolo, camoscio e stambecco. Per *“materiali in comodato gratuito”* erogati si intende la fornitura di materiale per la recinzione e la protezione degli appezzamenti orticoli, secondo quanto previsto dall'Allegato B *“Tipologie costruttive del materiale fornito dal Parco Nazionale dello Stelvio-Trentino per la realizzazione di recinzioni a orti e campi privati per la prevenzione di danni arrecati dagli ungulati”*, con l'obbligo che questo venga eventualmente riconsegnato al Servizio alla scadenza concordata. La verifica del rispetto dei relativi Piani Regolatori Generali da parte dei recinti e l'adempimento di pratiche amministrative legate alla realizzazione dei recinti gravano sul singolo beneficiario.

La struttura provinciale responsabile della predisposizione della modulistica e dell'istruttoria delle pratiche di richiesta di materiali in comodato gratuito è il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette.

In attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, riguardante tra l'altro i criteri e le modalità per l'esame preventivo degli atti a contenuto programmatico, sono stati acquisiti i pareri del Servizio Pianificazione e controllo strategico con nota prot. n. 0813094 di data 17/12/2019 e del Dipartimento Affari finanziari con nota prot. n. 0821203 di data 19/12/2019.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- tutto ciò premesso;
- udita la relazione;
- vista la normativa e gli atti citati nella premessa;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 “Legge provinciale sulle foreste e protezione della natura. Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”;
- acquisiti i pareri espressi dalle strutture competenti ai sensi dell'allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 recante “*Criteri e modalità per l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o settoriale nonché dei criteri generali di finanziamento*”;
- a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi del comma 5 dell'articolo 44 ter della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 “*Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette*”, secondo quanto indicato in premessa, i “*Criteri, modalità e procedure per la determinazione e la concessione di materiali in comodato gratuito per la prevenzione di danni arrecati dagli ungulati selvatici*”, che costituiscono allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il prospetto di cui all'allegato B “*Tipologie costruttive del materiale fornito dal Parco Nazionale dello Stelvio-Trentino per la realizzazione di recinzioni a orti e campi privati per la prevenzione di danni arrecati dagli ungulati*”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le diverse tipologie di materiali di recinzione tecnicamente rispondenti alle finalità di prevenzione descritte in premessa;
3. di stabilire che l'ambito di applicazione della disciplina prevista dalle disposizioni di cui al punto 1. è il territorio ricadente all'interno del settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio;
4. di stabilire che i materiali in comodato gratuito non potranno essere concessi ai sensi del presente provvedimento qualora si beneficino di ulteriori forme di contributo/indennizzo per lo stesso appezzamento orticolo oggetto della richiesta;
5. di dare atto che la struttura provinciale responsabile della predisposizione della modulistica e dell'istruttoria delle pratiche è il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati parte integrante sul sito web istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

ALLEGATO A) PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

Criteria, modalità e procedure per la determinazione e la concessione di materiali in comodato gratuito per la prevenzione di danni arrecati dagli ungulati selvatici - ai sensi del comma 5 dell'articolo 44 ter della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"

1. Parte generale

L'ambito di applicazione della disciplina prevista dalla presente deliberazione è il territorio ricadente all'interno del settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio.

Per "danni" si intendono gli effetti dannosi insorgenti dall'imposizione di vincoli alla gestione ordinaria degli ungulati selvatici a carico degli orti e dei campi, in attualità di coltivazione per fini privati e ad utilizzo personale dei prodotti, quando l'azione degli ungulati selvatici danneggia per utilizzo o calpestio le colture e i prodotti stessi. Per "ungulati selvatici" si intendono esemplari appartenenti alle specie cervo, capriolo, camoscio e stambecco. Per "materiali in comodato gratuito" erogati si intende la fornitura di materiale per la recinzione e la protezione degli appezzamenti orticoli con l'obbligo che questo venga eventualmente riconsegnato al Servizio alla scadenza concordata.

2. Soggetti beneficiari

Sono ammessi alla concessione in comodato d'uso gratuito di materiali per la realizzazione di recinzioni fisse:

- coloro che hanno a disposizione (proprietari, usufruttuari o altro) dei terreni coltivati (orto, fruttiferi, ecc.) nel territorio del settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio in attualità di coltivazione per fini privati e ad utilizzo personale dei prodotti, in quanto l'azione degli ungulati selvatici danneggia per utilizzo o calpestio le colture e i prodotti stessi;
- coloro i quali si impegnano a realizzare la recinzione secondo i criteri stabiliti dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette e precisamente seguendo la seguente tipologia: steccato con paline a punta in legno o recinzione con pali in legno di larice e rete metallica a maglia variabile (Allegato B).

3. Coltivazioni ammesse

Le fattispecie ammesse alla fornitura di paleria e rete per la costruzione della recinzione sono le seguenti:

- a) orti coltivati per utilizzo familiare posizionati nelle pertinenze di una struttura permanentemente utilizzata con perimetro non superiore ai 50 metri;
- b) campi coltivati per utilizzo familiare con perimetro non superiore ai 100 metri.

Il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette fornisce a coloro che ne faranno richiesta la rete di protezione per piante da frutto quali meli, ciliegi, etc. Tale recinzione sarà costituita da una rete che proteggerà ogni singola pianta (Allegato B).

E' discrezione del Servizio stabilire, valutato il rapporto costi-benefici (es: coltivazioni con più di 50 piante), quando fornire la recinzione dell'intera parte coltivata.

Nel caso di orti o campi contigui, la recinzione fornita dal Servizio potrà limitarsi al solo perimetro esterno della somma delle particelle interessate.

4. Modalità di presentazione della domanda

Le domande per beneficiare della fornitura dei materiali vanno inoltrate dagli interessati in una delle seguenti modalità:

- mediante consegna a mano all'Ufficio Parco dello Stelvio - Via Roma, 65 - Loc. Cogolo - 38024 Peio (TN), che rilascerà apposita ricevuta;
- a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al medesimo indirizzo indicato al punto precedente;
- oppure inviando le stesse all'indirizzo PEC uff.parcostelvio@pec.provincia.tn.it, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 del 29 dicembre 2016 *“Direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati.”*

Alla domanda redatta secondo il facsimile adottato dalla competente struttura provinciale, dovrà essere allegata la seguente documentazione: informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016, fotocopia di un documento d'identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto) e planimetria catastale.

Le domande prive dei requisiti per l'ammissione saranno escluse.

5. Istruttoria delle domande e concessione delle agevolazioni

L'ufficio Parco Nazionale dello Stelvio verificherà la regolarità e la completezza della documentazione e, individuata la tipologia di recinzione necessaria, procederà tramite l'adozione del provvedimento di concessione o diniego del beneficio. La fornitura del materiale è disposta ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione. Il termine del procedimento è fissato in 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza.

I richiedenti potranno essere interessati da sopralluoghi *ante operam* da parte del personale tecnico del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette - Ufficio "Parco dello Stelvio" per verificare quanto specificato nella domanda e da collaudo dopo la messa in opera della recinzione per la verifica della corretta posa della stessa.

Con apposito provvedimento sarà stabilito annualmente, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, l'importo destinato alla fornitura dei materiali per le recinzioni. La data di presentazione delle domande farà fede per soddisfare le richieste.

Le domande relative al primo orto e/o campo, di cui ciascun disponente richiede la recinzione, saranno progressivamente accolte secondo la data di presentazione della domanda stessa. In seguito verranno accolte le domande successive di ciascun disponente sino al termine del materiale disponibile per il corrente anno.

Le domande non accolte per l'esaurimento del materiale disponibile sono accolte con priorità nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. L'accoglimento delle domande verrà comunicato agli interessati specificando la quantità e la tipologia dei materiali concessi, tempi, luogo e modalità per il ritiro degli stessi. Il mancato ritiro nei termini indicati comporterà la decadenza dal beneficio.

La realizzazione delle azioni previste comporta la rinuncia ad ulteriori forme di contributo/indennizzo per lo stesso appezzamento orticolo oggetto della richiesta.

6. Realizzazione delle recinzioni

La realizzazione delle recinzioni diviene obbligatoria per il beneficiario entro un anno dalla fornitura del materiale, salvo restituzione delle stesse in perfetto stato. La messa in opera della recinzione è a carico del beneficiario.

La recinzione dovrà essere installata, conservata ed utilizzata nel modo più idoneo al fine di evitarne il danneggiamento, salvo il naturale deterioramento. Le relative spese di manutenzione ordinaria nonché le spese per gli eventuali danni causati a terzi o a proprietà di terzi nell'utilizzo delle recinzioni, sono a carico del destinatario.

In fase successiva, per le recinzioni fornite, sono ammesse richieste di materiale per azioni di manutenzione straordinaria, previa valutazione da parte del personale tecnico del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette - Ufficio "Parco dello Stelvio".

Trascorsi 10 anni dalla consegna del materiale, il personale tecnico dell'Ufficio "Parco dello Stelvio" potrà richiedere la restituzione dello stesso o, in alternativa, il beneficiario potrà chiederne la sostituzione presentando una nuova domanda.

7. Obblighi e sanzioni

Il personale tecnico del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette - Ufficio "Parco dello Stelvio" potrà effettuare controlli e sopralluoghi per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda e l'osservanza delle condizioni di utilizzo delle recinzioni, secondo le direttive fissate dalla Giunta provinciale. Fatte salve le eventuali responsabilità penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e mancato rispetto di quanto prescritto, il richiedente è tenuto alla restituzione del materiale in perfetto stato.

ALLEGATO B) PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE


Tipologie costruttive del materiale fornito dal Parco Nazionale dello Stelvio-Trentino per la realizzazione di recinzioni a orti e campi privati per la prevenzione di danni arrecati dagli ungulati

Vengono realizzate dal personale del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette - Ufficio "Parco dello Stelvio" due differenti tipologie di recinzione da utilizzare caso per caso, secondo le opportune decisioni del medesimo, nelle seguenti fattispecie:


- a. steccato con paline a punta in legno;
- b. recinzione con pali in legno di larice e rete metallica a maglia variabile;
- c. recinzione per piante da frutto in pali di legno e rete metallica.

Le tre diverse tipologie vengono utilizzate secondo zone stabilite dagli strumenti urbanistici dei Comuni.

TIPOLOGIA "A"
RECINZIONE PROPOSTA PER ORTI
STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE




TIPOLOGIA "B"
PROPOSTA PER CAMPI
PALI IN LARICE CON RETE METALLICA A MAGLIE VARIABILI




TIPOLOGIA "C"
RECINZIONE PROPOSTA PER
PIANTE DA FRUTTO

Prospetto



Pianta




ALLEGATO 7 - Progetto "Cascate Trofiche" – schema logico

Trophic cascades in Stelvio National Park


Francesca Cozzi^{1,2}, Luca Corlatti^{2,3}, Francesco Ferretti¹, Francesca Cagnacci⁴,
Mattia Brambilla^{5,6}, Luca Pedrotti²,

- ¹ Department of Life Sciences, University of Siena, Italy
² Stelvio National Park, Italy
³ Chair of Wildlife Ecology and Management, University of Freiburg, Germany
⁴ Edmund Mach Foundation, Italy
⁵ MUSE – Science Museum of Trento, Italy
⁶ Lombardy Foundation for the Environment, biodiversity and protected areas, Italy

The understanding of the factors regulating the complexity of ecosystems has long captured the attention of researchers worldwide. Despite recent advancements in our knowledge about the relationships among different ecosystem components, there is still considerable debate about the role of top-down vs. bottom-up regulating mechanisms. With this project we intend to adopt a semi-experimental approach to shed light into the complex relationships between a top predator and its preferred prey, as well as into the indirect effects on other components of the ecosystem. The appreciation of trophic cascading effects ideally requires the investigation of the situation with and without the presence of the top predator. Several years of monitoring will thus be necessary before and after the return of the predator, to acquire valuable data on the population ecology of prey and other species.



- EXPECTED EFFECTS ON RED DEER**
- PREDATION**
 - **WHAT:** Predation increases deer mortality.
 - **HOW:** Carcass monitoring.
 - **WHEN:** Long term monitoring.
 - HABITAT SELECTION AND ACTIVITY PATTERNS**
 - **WHAT:** Wolf presence triggers landscape of fear.
 - **HOW:** 50 camera traps (one per grid cell).
 - **WHEN:** June to October (2019 -).
 - STRESS**
 - **WHAT:** Wolf presence increases cortisol level.
 - **HOW:** Two faecal samples per month per grid cell and hair samples.
 - **WHEN:** June to October (2020 -) and December to February (2019 -).
 - PARASITES – Sarcocystis**
 - **WHAT:** Wolf presence increases Sarcocystis infection.
 - **HOW:** Muscular samples (diaphragm and esophagus).
 - **WHEN:** December to February (2019 -).
 - DIET**
 - **WHAT:** Wolf presence triggers lower forage quality.
 - **HOW:** Two faecal samples per month per grid cell. DNA barcoding.
 - **WHEN:** June to October (2020 -).
 - GUT MICROBIOTA**
 - **WHAT:** Wolf presence triggers changes in microbiota community.
 - **HOW:** Two faecal samples per month per grid cell.
 - **WHEN:** June to October (2020 -).



**ALLEGATO 8 - Progetto per la valorizzazione turistica del bramito nel
settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio**

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL BRAMITO NEL SETTORE TARENTINO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO



FEBBRAIO 2018

A. SCOPO DEL PROGETTO

Il Parco Nazionale dello Stelvio ha la responsabilità verso l'intera comunità della tutela del proprio territorio finalizzata alla conservazione ambientale. Attraverso le iniziative didattiche è possibile attuare un'efficiente strategia di sensibilizzazione alle tematiche ambientali nei confronti della collettività. Lo scopo del presente progetto è pertanto quello di promuovere lo sviluppo di un particolare turismo naturalistico che ha come obiettivo l'avvistamento della fauna selvatica del Parco con particolare riferimento al cervo nel periodo del bramito, al fine di contribuire allo sviluppo economico delle valli di Peio e Rabbi e al contempo informare e sensibilizzare i visitatori dell'area protetta riguardo alle tematiche ambientali.

Allo stato attuale il Parco gode di una grande avvistabilità di fauna dovuta principalmente al fatto che nell'area protetta da decenni non viene praticata l'attività venatoria. Ciò nonostante gli animali, a seguito dell'incontro con l'uomo, rispondono fuggendo (sebbene a distanze sensibilmente inferiori rispetto al resto del territorio della val di Sole) e mantengono abitudini di vita prettamente notturne.

Affinché tale iniziativa abbia successo, è fondamentale che la fauna selvatica acquisti maggiore confidenza nei confronti dell'uomo modificando il proprio atteggiamento. Lo scopo può essere raggiunto attraverso un'adeguata sensibilità nei confronti del territorio, volta a ridurre allo stretto necessario le emissioni di rumore e rendere il comportamento umano il più prevedibile possibile. A tale proposito è importante sottolineare che non solo l'attività venatoria può causare disturbo, avere impatto e plasmare in modo significativo il comportamento di una specie sensibile ma adattabile come il cervo. Qualsiasi tipo di disturbo, se prevedibile e regolare nello spazio e nel tempo porta ad una sorta di abitudine (abituazione). La regolare frequentazione dei sentieri può essere tranquillamente tollerata dalla popolazione di cervo, tanto da far diminuire progressivamente le distanze di fuga. Tutto questo purché non si continui ad uscire dai sentieri stessi, rendendo imprevedibile alla fauna selvatica la fonte di disturbo.

Un esempio interessante in tal senso è rappresentato dal Parco Nazionale Svizzero nel cui territorio, per mandato statutario, "la natura viene sottratta ad ogni influsso umano che esuli dagli intenti dell'istituzione del Parco e la fauna e la flora vengono lasciate al loro sviluppo, in conformità alle loro leggi naturali". In base a ciò, il Parco nazionale può essere visitato e percorso solo lungo i sentieri e le strade appositamente segnalate. L'obbligo di non abbandonare i sentieri indicati ha determinato nel tempo una buona prevedibilità delle fonti di disturbo, aumentando progressivamente la confidenza del cervo nei confronti dell'uomo. L'ordinanza di regolamentazione risale al 1983 e l'area protetta gode oggi di un vero e proprio turismo basato su tale peculiarità, che si intensifica ulteriormente durante la stagione dei bramiti.

Resta da sottolineare come, in base all'esperienza dei ricercatori del Parco Svizzero, l'abituazione del cervo alla presenza dei turisti lungo i sentieri sia stato un processo comunque lungo nel tempo, ma che oggi permette di osservare in tutta tranquillità i cervi durante il giorno, senza scatenare le classiche reazioni di fuga che rendono gli avvistamenti puntiformi e fugaci.

Ciò che il Parco Svizzero applica sull'intero suo territorio, potrebbe essere applicato, con le necessarie varianti, in una più limitata area dello Stelvio trentino a titolo sperimentale, per valutare e garantire nel tempo una migliore avvistabilità della fauna che potrebbe essere utilizzata a fini di un maggiore interesse eco-turistico.

B. AREE INTERESSATE

La scelta delle aree interessate da questa attività è basata non solo sulle peculiarità del territorio in funzione di come il cervo lo utilizza ma nell'interesse della collettività, affinché ai fruitori del Parco (con particolare riferimento alla popolazione residente) non sia impedito completamente l'utilizzo del territorio in tutta l'area protetta. La raccolta dei funghi ad esempio comporta necessariamente l'uscita dai sentieri, azione non compatibile con le finalità di abituazione del cervo alla presenza antropica.

Le aree identificate sono due per un totale 1.719 ha, una sita in val di Rabbi (Val Maleda, amministrazioni proprietarie Comune di Malè, Consortela Monte Sole, Consortela Fratte e Demanio) e una in val di Peio (Cavaion-Cercen, amministrazioni proprietarie ASUC di Cogolo, ASUC di Celledizzo e Demanio). Per quanto riguarda la Val di Rabbi per una seconda area denominata "Monte Sole" (261 ha, amministrazioni proprietarie Comune di Malè, Consortela Monte Sole e Consortela Fratte), attigua a quella della Val Maleda, sono previste le medesime indicazioni riportate di seguito ma per un periodo temporale ristretto.



Figura 1: confini e rete sentieristica/stradale nelle aree di progetto




Figura 2: proprietà nelle aree di progetto

D. PERIODO E MODALITÀ DI TRANSITO LUNGO LA RETE SENTIERISTICA/STRADALE

Restare sui sentieri durante tutto l'anno è il miglior modo per accelerare il processo di abitudine alla presenza dell'uomo da parte della fauna selvatica. Ciò nonostante tale comportamento può essere percepito dalla popolazione residente come un'eccessiva limitazione allo svolgimento delle attività connesse all'utilizzo del territorio. È pertanto opportuno adottare una strategia di compromesso promuovendo il transito pedonale esclusivamente lungo i sentieri appositamente segnalati nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 novembre (xx - yy per l'area "monte Sole"). È presumibile supporre che il passaggio di cani provochi disturbo, pertanto è sconsigliata la loro presenza salvo particolari situazioni (esempio cani da pastore) . Per quanto riguarda il transito dei mezzi a motore lungo le strade forestali, non è necessario attuare particolari accorgimenti se non quello di evitare rumori inappropriati (es suonare il clacson) e non scendere dal veicolo se non in prossimità delle apposite piazzole. La regolamentazione del transito sulle strade forestali è in gestione alla struttura competente.

Sono esonerate dal rispetto delle indicazioni sopra fornite le seguenti figure:

- personale di vigilanza;
- gestori degli alpeggi nelle immediate pertinenze dei pascoli delle malghe (per esigenze legate all'attività);
- gestori delle strutture turistiche nell'ambito delle attività connesse alle esigenze del proprio lavoro;
- operatori impegnati nelle attività di taglio del legname;
- operatori incaricati dal Parco delle attività di censimento.

E. SEGNALETICA

Una specifica segnaletica deve essere predisposta al fine di informare il visitatore che si trova in un'area di particolare pregio dal punto di vista naturalistico e che pertanto richiede il rispetto di alcune regole.

In particolare dev'essere predisposta la seguente segnaletica:

- pannello esplicativo lungo tutti i sentieri di accesso all'area (23 pannelli);
- piccoli pannelli "promemoria" lungo i sentieri e luoghi di sosta che ricordano dove ci si trova (20-30 pannelli);
- cartelli a distanza variabile lungo sentieri, strade e confini riportanti uno specifico logo che ricordano al visitatore di trovarsi in una zona con una particolare regolamentazione (30-40 cartelli).



Figura 3: foto aerea delle aree "Val Maleda" e "Monte Sole"



Figura 4: foto aerea dell'area "Cavaion-Cercen"

F. INIZIATIVE CORRELATE

Al fine di promuovere un turismo naturalistico finalizzato ad una maggiore avvistabilità della fauna selvatica con particolare riferimento al cervo all'interno delle due aree sopra indicate, il Parco organizza specifiche iniziative quali:

- escursioni o appostamenti diurni durante il periodo del bramito
- escursioni notturne con l'ausilio di scanner termici binoculari
- simulazioni di censimenti al bramito con lo scopo di illustrare l'attività ai visitatori interessati
- realizzazione di torrette di avvistamento o postazioni di avvistamento protette lungo la rete stradale/sentieristica. Le strutture, rappresentate nelle immagini sottostanti, saranno realizzate completamente in legno massiccio di larice, senza impiego di impregnanti o vernici, in modo tale da favorire un rapido "invecchiamento" ed il conseguente adattamento cromatico nell'ambiente circostante.

Figura 5: progetto dell'altana

Figura 6: progetto della postazione

Una prima distribuzione di altane e postazioni protette di avvistamento, è rappresentata nelle mappe sottostanti; ulteriori strutture saranno posizionate in funzione del comportamento dei cervi nel corso degli anni.



Figura 7: disposizione dei punti di avvistamento nelle aree "Maleda" e "Monte Sole"



Figura 8: disposizione dei punti di avvistamento nell'area "Careser-Cercen"

- realizzazione di specifiche brochure informative
- promozione attraverso le agenzie di viaggio specializzate
- promozione delle attività attraverso il sito internet e i principali quotidiani locali
- predisposizione di corsi di formazione per gli operatori turistici inerenti la fauna del territorio, con particolare riferimento al cervo ed alle norme comportamentali da adottare nelle aree interessate dal progetto

G. VIGILANZA

La vigilanza è a carico del personale delle stazioni forestali di Peio e Rabbi.

ALLEGATO 9 - Dettaglio dei costi stimati e delle necessità minime per la predisposizione di un Centro di Lavorazione Selvaggina (CLS) ex-novo a norma CE

Controllo del cervo effettuato mediante coadiuvanti (cacciatori selecontrollori) e considerando di avvalersi di un CLS certificato già in essere in Val di Sole.

Voce di Costo	Descrizione dettagliata Costo	Costo Unitario	Quantità	COSTO TOTALE annuale	
Macellario per servizio di preparazione carni	Costo per servizio di preparazione carni da parte del macellajo o dell'operajo specializzato che si reccherà presso il CLS e farà il lavoro. Costo considerato a €70,00/capo (servizio preparazione carni e bollitura CEE), compreso anche del servizio di smaltimento dei rifiuti derivati dalle attività (calcolato in €1,00/capo, considerando circa 10 kg medi di scarto a capo).	71,00 €	180	12.780,00 €	
Corso selecontrollori coadiuvanti	Corso di formazione, con esame finale, per i cacciatori che diventeranno selecontrollori/coadiuvanti per il controllo del cervo dentro il Parco.	8.000,00 €	1	8.000,00 €	un corso ogni 2 anni
Sistemazione trappole cervo	Costi per i lavori di sistemazione per 2 trappole a corral (stimati €5.000,00 a trappola)	5.000,00 €	2	10.000,00 €	
Catture cervi a scopo scientifico	Costi per le attività di cattura di cervo a scopo scientifico, con applicazione di collari GPS allo scopo di monitorare il comportamento spaziale (spostamenti e frequentazione del territorio nelle varie stagioni); N. 10 collari GPS (€3.000,00 l'uno)	3.000,00 €	10	30.000,00 €	
Analisi sanitarie sui capi	Budget disponibile per gli eventuali costi relativi al lavoro di analisi sanitarie sui capi abbattuti nell'ambito delle attività di controllo	to be defined			
Comunicazione	Costi relativi alle attività di comunicazione nell'intenzione di implementare un percorso ad hoc di Human - Dimension ed un Piano di Comunicazione specifico per le attività di controllo		1	28.200,00 €	valutare prima se farla o no e come

Veterinario per ispezione e bollitura CEE	costo del servizio di ispezione e bollitura CEE dei capi da parte del veterinario ASL incaricato (€ 0,5/capo). Il costo è considerato entro gli € 50,00/capo che il Parco paga al macellajo responsabile del CLS ed egli stesso disporrà, a suo carico, del pagamento del servizio al veterinario. Qui sono esposti i costi solo per avere un'idea della quantificazione economica, ma non sono inseriti nel totale delle uscite del Parco.	150,00 €			
---	--	----------	--	--	--

TOTALE uscite

88.980,00 €

Tipo di entrata	Descrizione dettagliata entrata	Costo Unitario	Peso unitario	N cervi	Quantità	TOTALE
Vendita carne cervi abbattuti ai cacciatori, per diritto di prelievo sui capi	Vendita della carne dei cervi abbattuti ai cacciatori selecontrollori che hanno fatto il prelievo. Vendita effettuata per animali in pelle, al prezzo di € 3,50/Kg. Il prezzo al kg per l'acquisto dei capi fa riferimento al peso del capo completamente eviscerato, ma completo di zampe, pelo e testa.	3,50 €	50,8	130	6.604	23.114,00 €
Vendita carne cervi abbattuti ai macellajo responsabile del CLS	Vendita della carne dei cervi abbattuti che non interessano ai cacciatori, al macellajo che fa il lavoro. Vendita delle mezzene (senza pelle) al prezzo di € 5,50/Kg	5,50 €	39,3	50	1.965	10.807,50 €
Costo (sconto fisso) ai cacciatori	Costo (ovvero sconto) per i cacciatori che dalla Val di Peio portano le carcasse presso il CLS con il proprio mezzo. E' uno sconto fisso (massimo €10-15,00 di rimborso per ogni viaggio A/R)	-15,00 €			55	-825,00 €

TOTALE entrate

33.096,50 €

ALLEGATO 10 - SCHEDA DI RILEVAMENTO BIOMETRICO (in controllo)



PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

CORPO FORESTALE TRENINO

PIANO DI CONTROLLO DEL CERVO



SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI SUI CAPI ABBATTUTI

Nome Rilevatore _____ Scheda N. _____ / 2022

ABBATTIMENTO

Nome S _____ Data ____/____/____ Numero Fascetta _____

Ora ferimento ____/____ Ora abbattimento ____/____ Ora eviscerazione ____/____

Ora consegna ____/____ (Ora scuolatura ____/____)

Stato dell'animale in riposo in alimentazione in allerta in fuga PICCOLO solo con F

Comportamenti anormali _____

Abbattuto sul colpo Ferito Recuperato con cane Morto Abbattuto recupero

Località dell'abbattimento _____ Sottozona N. _____

Coord E _____ Coord N _____


BALISTICA

ARMA 1 2 Distanza dall'Anschluss 0-5 m 5-20 m 20-50 m 50+ mDistanza di tiro: 0-50 m 50-100 m 100-200 m 200-300 m >300 m

N° tot colpi sparati _____ N° colpi a segno _____

N° fori di ingresso _____ N° fori di uscita _____

Riportare sulla sagoma il punto di impatto del proiettile

ORGANI COLPITI: cuore polmoni fegato stomaco intestino reni non notoOSSA COLPITE: no si quali _____Proiettile ritrovato: no si dove _____

DATI CERVO ABBATTUTO

Sesso: M F Età (mandibola) _____ Circonf. minima collo _____ cm

Lunghezza piede post _____ mm L. mandibola _____ L. condilo mandibolare _____ mm

P compl. eviscerato _____ Kg kg P carne _____

FEMMINA: allattante latte denso asciutta diarrea tosse altro _____

CAMPIONI BIOLOGICI PRELEVATI

Mandibola <input type="checkbox"/>	Reni <input type="checkbox"/>	Intestino <input type="checkbox"/>
Piede anteriore <input type="checkbox"/>	Utero <input type="checkbox"/>	Ectoparassiti <input type="checkbox"/>
Cuore <input type="checkbox"/>	Feto <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polmoni <input type="checkbox"/>	Sangue <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fegato <input type="checkbox"/>	Siero <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Commestibile Non commestibile Destinazione carcassa _____

MISURE BIOMETRICHE PALCO			
SINISTRA		DESTRA	
Lunghezza stanga		Lunghezza stanga	
Lunghezza oculare		Lunghezza oculare	
Lunghezza ago		Lunghezza ago	
Lunghezza mediano		Lunghezza mediano	
Circonferenza rosa		Circonferenza rosa	
Circonferenza oculare-mediano		Circonferenza oculare-mediano	
Circonferenza mediano-corona		Circonferenza mediano-corona	
Lunghezza cima corona 1		Lunghezza cima corona 1	
Lunghezza cima corona 2		Lunghezza cima corona 2	
Lunghezza cima corona 3		Lunghezza cima corona 3	
Lunghezza cima corona 4		Lunghezza cima corona 4	
Numero punte		Numero punte	
Divaricazione			
Forma della corona			

MISURE GRASSO PERIRENALE			
RENE SINISTRO		RENE DESTRO	
Peso con grasso (gr)		Peso con grasso (gr)	
Peso senza grasso (gr)		Peso senza grasso (gr)	

MISURE FETO E OVAIE			
OVAIE		FETO	
N. Corpi lutei Ovaia 1		Sesso	
N. Corpi lutei Ovaia 2		Peso (gr)	
Diametro Corpo luteo Ovaia 1		Lunghezza lineare (cm)	
Diametro Corpo luteo Ovaia 2		Lunghezza retta (cm)	

PH E TEMPERATURE CARCASSE					
PH	ORA	VALORE	T°	ORA	VALORE
1			1		
2			2		
3			3		

EMATOMI SULLA CARCASSA					